

Codice A1816A

D.D. 6 settembre 2017, n. 2769

L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. n. 6 comma 1 lett. c) e n. 12 s.m.i. - Procedimento relativo al "Progetto di taglio con sostituzione di specie" in Comune di Clavesana (CN) loc. Garino - Proponente Ditta Raimondi Luigi - Via Provinciale Mongia, 21 - 12070 Mombasiglio (CN).

VISTA l'istanza di autorizzazione n. 2017/36671, nostro prot. n. 37190 in data 07/08/2017, il progetto allegato e le integrazioni prot. n. 39108 in data 24/08/2017 e prot. n. 39925 del 31/08/2017, inviati per l'intervento di taglio con sostituzione di specie in località Garino nel comune di Clavesana (CN);

PRESO ATTO che si tratta di un rimboschimento di conifere in pessimo stato fitosanitario, con presenza non su tutta la superficie, di rinnovazione naturale e che l'intervento proposto prevede la sostituzione di specie mediante un taglio raso con il reimpianto di specie autoctone. Nelle aree dove non è presente rinnovazione naturale si provvederà ad effettuare l'impianto di specie autoctone in modo tale da ottenere una densità di 1.600 piante/ha come indicato nel progetto. L'intervento di ha. 1,3143 verrà effettuato su una parte di superficie della particella catastale n. 44 del foglio n. 6 del comune di Clavesana;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria, redatto in data 01/09/2017 ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza ex L.r. n. 4/2009 e s.m.i. e dell'art. n. 6 comma 1 lett. c) e n. 12 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. dal Funzionario incaricato Dott. For. Alessandro Turco, nel quale si propone di autorizzare l'istanza 2017/36671 e le integrazioni pervenute;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. artt. n. 6 e n. 12;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare l'istanza n. 2017/36671 e le integrazioni, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza ed ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. n. 6 comma 1 lett. c) e n. 12 s.m.i., proposte per la realizzazione del progetto di taglio con sostituzione di specie in un lotto boschivo in comune di Clavesana (CN) località Garino che verrà eseguito su una superficie di ha 1,3143, iscritta al N.C.T. del comune di Clavesana (CN) al foglio n. 6 mappale n. 44 rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere conforme al progetto ed alle integrazioni;
2. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata all'integrazione prot. n. 39925 del 31/08/2017;

3. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e delle integrazioni presentate rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
4. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
5. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
6. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione naturale e le essenze autoctone;
7. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
8. a conclusione dell'intervento si dovrà procedere alla piantumazione di specie autoctone dove la rinnovazione naturale non abbia sopperito al raggiungimento delle 1.600 piante/ha indicate nel progetto;
9. dovrà essere garantito e rispettato quanto prescritto dall'art. 13 (Obblighi di rinnovazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. "Qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione o il ricaccio delle ceppaie risulti insufficiente a garantire la perpetuazione del bosco secondo gli obiettivi gestionali, la proprietà o il soggetto gestore è obbligato ad effettuare il rinfoltimento artificiale con l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea di cui all'allegato C, tabella F";
10. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. r. 4/2009 e Reg. 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
11. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. 48 e n. 52 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.
12. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
13. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. per gli interventi di taglio. Si richiede di inviare annualmente il monitoraggio puntuale e costante dell'insediamento della rinnovazione naturale e di quella che verrà collocata a dimora;
14. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Determinazione di Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
La presente Determinazione di Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.
Si ribadisce che la presente Determinazione di Autorizzazione è resa ai sensi della L.r. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.
La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.
Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Per il DIRIGENTE DI SETTORE
IL DIRIGENTE VICARIO
Arch. Adriano BELLONE